



Il nuovo sistema europeo di asilo

La Sicilia da porta d'Europa a luogo di sperimentazione delle procedure di frontiera

CATANIA, 9 MAGGIO 2026

Il Patto UE su Immigrazione e Asilo

Approvato dal Consiglio dell'Unione Europea il **14 maggio 2024** ed entrato in vigore il **12 giugno 2026**, il Patto costituisce la riforma più ambiziosa del diritto d'asilo europeo degli ultimi decenni.

Si compone di **9 regolamenti** e **1 direttiva**, con l'obiettivo dichiarato di creare un sistema d'asilo unico e uniforme in tutti gli Stati membri, scoraggiando i movimenti secondari dei richiedenti verso Paesi con tutele maggiori.

i Obiettivo non dichiarato: velocizzare le procedure e ridurre all'essenziale il sistema di accoglienza.



Regolamenti e direttiva: applicazione e recepimento

I 9 Regolamenti

Entrano in vigore direttamente il **12 giugno 2026**, senza necessità di norme di recepimento nazionali. Tuttavia, alcune disposizioni contrastano con la normativa italiana vigente, pertanto è necessario attendere norme di attuazione e integrazione.

⚠ Esempio: il D.Lgs. 25/08 prevede la formalizzazione entro 3-6 giorni dalla manifestazione di volontà. Il Reg. 2024/1348 prevede invece 5 giorni per la registrazione (prorogabili a 15) e fino a 2 mesi per la formalizzazione.

La Direttiva accoglienza 2024/1246

Richiede trasposizione nel diritto interno, come già avvenuto per la Direttiva 33/13/UE con il D.Lgs. 142/2015. Il recepimento permette agli Stati di adattare le norme alle proprie **condizioni socio-economiche**, preservando margini di differenziazione.

- ✔ Il recepimento interno garantisce un controllo di compatibilità con i principi della direttiva. In caso di mancato recepimento: procedura di infrazione e ricorso alla CGUE.



Come siamo arrivati qui

Dai respingimenti diretti in Libia alle procedure di frontiera.

L' "evoluzione" della politica migratoria (2009-2023)

2009 – Respingimenti diretti

Respingimenti in mare verso la Libia. Condanna CEDU per respingimenti cittadini somali ed eritrei. Caso Hirsi.

1

2

2015 – Hotspot e Roadmap

Agenda europea sulle migrazioni. Approccio **Hotspot**, sistematizzazione dell'identificazione, foglio notizie e D.Lgs. 142/15 con procedure accelerate. La prima *fictio* e l'ambiguità del trattenimento.

3

2016-2017 – Esternalizzazione

Accordo UE-Turchia (2016). Riforma Minniti: nuovo sistema di notifiche, sezioni specializzate, abolizione del secondo grado.

4

2018 – Paesi sicuri

Decreto Salvini: art. 2-bis D.Lgs. 25/08. Domanda da cittadino di **Paese di origine sicura** considerata manifestamente infondata → procedura accelerata.

5

2023 – Finzione di non ingresso

Decreto Piantedosi (Cutro): DL 20/23. Prima previsione italiana del principio di **finzione di non ingresso** e del **trattenimento in frontiera**.


La finzione di non ingresso

Il principio della **finzione di non ingresso** – già previsto dall'art. 43 della Direttiva 2013/32/UE – considera il richiedente come se non fosse ancora entrato nel territorio nazionale, consentendone il trattenimento durante l'esame della domanda alla frontiera.

Introdotta in Italia con l'**art. 6-bis D.Lgs. 142/15**, il trattenimento è disposto «*al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato*», in combinato con le lettere b) e b-bis) dell'art. 28-bis del D.Lgs. 25/08.

- ❑ La Direttiva 2013/32/UE fissa un limite: se la decisione non è presa entro **4 settimane**, il richiedente deve essere ammesso nel territorio.

Finzione di non ingresso



Il trattenimento del richiedente asilo: limiti e contraddizioni

Principio generale

La Direttiva accoglienza 2013/33/UE (art. 8, par. 1) e il D.Lgs. 142/15 (art. 6, co. 1) stabiliscono che il richiedente **non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda**. Il trattenimento è *extrema ratio*, ammesso solo in circostanze eccezionali.

Il criterio economico: contrasto con la CGUE

Il legislatore italiano ha introdotto come criterio per il trattenimento **l'incapacità economica del richiedente** (mancanza di passaporto valido o garanzia finanziaria). La CGUE, Grande Sezione (cause C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, 14.05.2020), ha chiarito che gli Stati **non possono trattenere un richiedente per il solo fatto che non possa sovvenire alle proprie necessità**.

Assenza di misure alternative

L'art. 6-bis D.Lgs. 142/15 **non** configura la presentazione del passaporto o la garanzia finanziaria come **misure alternative al trattenimento**, bensì come **requisito amministrativo** per godere della libertà personale. Questa impostazione contrasta con la Direttiva accoglienza, che impone l'individuazione di misure meno coercitive.

⚠ Consequenza pratica: diversi Tribunali (Catania, Palermo, Roma) hanno rifiutato la convalida del trattenimento per illegittimità della garanzia finanziaria, l'assenza di misure alternative ed infine ...

I Paesi di origine sicura: un nodo irrisolto



Il contrasto normativo

La precedente Direttiva procedure escludeva la designazione di un Paese come sicuro se non lo era **per tutto il territorio e per tutte le categorie di persone**. L'Italia ha invece (FOIA ASGI) designato Paesi sicuri con eccezioni geografiche e soggettive, determinando un contrasto con la normativa europea che si intendeva attuare.

La risposta della CGUE

La Corte ha affermato che, indipendentemente dalla designazione nazionale, il **Giudice deve valutare caso per caso** se il Paese sia effettivamente sicuro per lo specifico richiedente, sulla base di report aggiornati.

- ✓ Il nuovo Regolamento 2024/1348 supera parzialmente il problema, ammettendo designazioni con **riserva geografica e soggettiva**.

La Sicilia come laboratorio di frontiera

Primo territorio di applicazione sistematica delle procedure accelerate e del trattenimento in frontiera, la Sicilia concentra le principali tensioni tra normativa europea, diritto interno e tutela giurisdizionale effettiva.



Sintesi e Prospettive

Il Patto UE dal 12.06.2026

9 regolamenti direttamente applicabili. La Direttiva accoglienza richiede recepimento interno: un'opportunità di controllo di compatibilità costituzionale e convenzionale.

Nodi aperti nel diritto interno


Garanzia finanziaria come criterio di trattenimento illegittimo secondo la CGUE. Necessità di prevedere misure alternative effettive. Conflitti nei termini procedurali tra D.Lgs. 25/08 e Reg. 2024/1348.

Il ruolo della giurisdizione

I Tribunali italiani hanno già svolto una funzione di argine. La CGUE continua a orientare l'interpretazione del diritto d'asilo europeo, anche in contrasto con le scelte legislative nazionali.

Prossimi sviluppi

Pacchetti normativi sui rimpatri in cantiere. Attuazione del Patto richiederà norme integrative nazionali. Monitoraggio della compatibilità della normativa vigente fino al recepimento della Direttiva.

 Per approfondimenti: Regolamento 2024/1348 (procedure), Direttiva 2024/1246 (accoglienza), giurisprudenza CGUE cause C-924/19 PPU e C-925/19 PPU.